

TRIBUNALE DI CROTONE, SEZ. CIVILE - GIUDICE MICHELE SESSA.

Sentenza 15.1.2007 n. 25; Giudice Sessa; Comune di ... (Avv. Giuseppe Migale) c/ S. F.;

Reddito minimo di inserimento a seguito di domanda del beneficiario – Ripetizione dell'indebito, art. 2033 c.c. e art. 10, comma 3, D.L. 237/1998. –fattispecie-

“Come risulta dagli atti, S.F. ha indebitamente percepito le somme di cui alla domanda, fondandosi il convincimento del Giudicante sui fatti di causa già acclarati in sede penale, con sentenza di condanna irrevocabile”.

“Il Giudice Unico accoglie la domanda e condanna S. F. a restituire al Comune di ... la somma di reddito minimo di inserimento indebitamente percepita, oltre interessi legali dal 2006 e spese e competenze di lite del giudizio”.

IL GIUDICE Dr. Michele Sessa

TRIBUNALE DI CROTONE, SEZ. CIVILE – GIUDICE VLADIMIRO GLORIA.

Sentenza 22.8.2014 n. 869; Giudice Gloria; Comune di ... (Avv. Giuseppe Migale) c/ C.E. (Avv. Marco Ciconte);

Reddito minimo di inserimento a seguito di domanda del beneficiario – Ripetizione dell'indebito, art. 2033 c.c. e art. 10, comma 3, D.L. 237/1998. –fattispecie-

“Risulta dalla richiamata sentenza n. 742/05 di questo Tribunale Penale che l'odierna convenuta è stata assolta dal reato di cui all'art. 316-ter comma 1 c.p., perché la relativa condotta era qualificabile come illecito amministrativo ai sensi del successivo comma 2 della citata norma, essendo stata percepita una somma inferiore a quella penalmente rilevante (stabilita dallo stesso comma 2 cit.)... Orbene, la circostanza che la condotta tenuta dall'odierna convenuta, con riferimento alle dichiarazioni rese nella domanda di accesso al beneficio del reddito minimo d'inserimento per gli anni 1999 e 2000, sia stata sussunta nella fattispecie di cui al cit. art. 316-ter comma 2 c.p., con decisione ormai coperta da giudicato, sarebbe elemento sufficiente, anche in questa sede, a dar conto dell'effettiva falsità delle dichiarazioni fornite alla P.A. al fine di ottenere il beneficio in oggetto La legge, infatti, è categorica al riguardo e preclude, senza riserve, l'accesso al beneficio del reddito minimo d'inserimento a chi – come l'odierna convenuta – non risulti privo di patrimonio mobiliare.

Dall'esame della domanda inoltrata da C. E. al Comune di... (allegata al fascicolo di parte attrice) e, in particolare, dal modulo di "Richiesta per l'accesso al reddito minimo d'inserimento – Prot. n. 779 del 20/1/1999 – emerge, infatti, che la richiedente, pur essendo cointestataria di libretto postale di deposito a risparmio, dichiarava di esser priva di patrimonio mobiliare. Le dichiarazioni rese da C. E. all'ente comunale erogatore risultano quindi mendaci e le somme incontestatamente erogate in suo favore sulla scorta di tali dichiarazioni (la circostanza dell'avvenuta erogazione è comunque documentalmente comprovata dalla documentazione allegata al fascicolo di parte attrice) devono quindi ritenersi indebitamente percepite dalla convenuta. Ne consegue ulteriormente l'obbligo a carico della convenuta di restituire tali somme all'Ente comunale erogatore, in quanto espressamente posto dalla stessa legislazione speciale che regola il beneficio reddituale in oggetto (cfr. art. 10 del D.Lgs. n. 237/1998: "I beneficiari le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite, che il comune riutilizza per gli stessi fini")".

P.Q.M.

"Il Tribunale di Crotona, nella prefata composizione, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe richiamato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:

a) Condanna C. E. al pagamento in favore del Comune di...della somma di Euro 5.526,79, per le causali di cui in premessa, oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda al saldo;

b) Condanna C. E. alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di ... che si liquidano nella somma complessiva di Euro 2.618,14 (di cui Euro 205,44 per spese documentate), oltre accessori e al rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Crotona, 22 agosto 2014.

IL GIUDICE dr. Vladimiro Gloria

TRIBUNALE DI CROTONE, SEZ. CIVILE – GIUDICE ROSELLA NOCERA.

Sentenza 20.5.2014 n. 519; Giudice Nocera; Comune di ... (Avv. Giuseppe Migale) c/ R.M. ;

Reddito minimo di inserimento a seguito di domanda del beneficiario – Ripetizione dell'indebito, art. 2033 c.c. e art. 10, comma 3, D.L. 237/1998. –fattispecie

“La domanda di parte attrice merita accoglimento. Risulta infatti dalla documentazione versata in atti che con sentenza del Tribunale Penale di Crotone n. 1256 del 04.10.2005, divenuta irrevocabile in data 15.12.2005, l’odierna convenuta è stata assolta per il reato previsto dall’art. 316 ter comma II c.p. di indebita percezione del reddito minimo di inserimento erogato dal Comune di ... a seguito della sua domanda del 15.10.1998 prot. n. 50 solo in ragione del fatto che il Tribunale Penale adito ha accertato la falsità delle dichiarazioni contenute in tale domanda di accesso per un importo inferiore a quello indicato nel comma II del citato articolo, così da qualificare il fatto non come illecito penale ai sensi dell’art. 316 ter comma I c.p.c bensì come illecito amministrativo ex art. 316 ter comma II c.p. (e, pertanto, pur sempre sanzionato dal legislatore). Risulta, altresì, che a seguito della predetta domanda il Comune di ... ha erogato in favore dell’odierna convenuta un contributo a titolo di Reddito Minimo di Inserimento (R.M.I.) ai sensi del D. Lgs. n. 237 del 18.06.1998 per il biennio 1999/2000 e precisamente € 2.897,32 per l’anno 1999 ed € 3.321,30 per l’anno 2000. Tanto premesso, R. M. deve essere condannata ex artt. 2033 c.c. e 10 comma III del D. Lgs. n. 237/98 (“I beneficiari le cui dichiarazioni risultino mendaci oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite, che il comune riutilizza per gli stessi fini”) alla restituzione in favore del Comune di ... della somma indebitamente percepita di € 6.218,62 oltre interessi legali, con decorrenza dal 31.12.1999 quanto ad € 2.897,32 e dal 31.12.2000 quanto ad € 3.321,30 sino all’effettivo soddisfo.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Rosella Nocera, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 824/11, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:

- accoglie la domanda e per l’effetto condanna R. M. (C.F....), nata a ...) in data ... ed ivi residente alla via..., alla restituzione in favore del Comune di ... della somma di € 6.218,62 oltre interessi legali con decorrenza dal 31.12.1999 quanto ad € 2.897,32 e dal 31.12.2000 quanto ad € 3.321,30 sino all’effettivo soddisfo;

- condanna R. M. alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice, che liquida in complessivi € 1.850,90, di cui € 232,90 per spese ed € 1.618,00 per compensi professionali oltre accessori di legge se dovuti ed al rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.

Così deciso, in Crotone, in data 20 maggio 2014.

IL GIUDICE Dott.ssa Rosella Nocera